

Alla cortese attenzione dell'On. Ministra Sen. Anna Maria Bernini
Ministero dell'Università e della Ricerca
segreteria.ministro@mur.gov.it

e per conoscenza al:
Consiglio Universitario Nazionale

Oggetto: Osservazioni al Disegno di Legge 1518 | 2025

La Società Scientifica ProArch, cui afferiscono i/le docenti universitari/e di Progettazione Architettonica, attivi/e nel Gruppo Scientifico Disciplinare “Progettazione Architettonica 08/CEAR-09/A/B/C, riferito ai SSD: CEAR-09/A Composizione architettonica e urbana, CEAR-09/B Architettura del paesaggio, CEAR-09/C Architettura degli interni e allestimento, di seguito condivide alcune riflessioni sul Disegno di Legge 1518, a valle di un confronto avviato da tempo all'interno della comunità scientifica, sui temi della ricerca, sulle modalità e sui criteri della valutazione, nonché, più in generale, sulla qualità della produzione scientifica. Tale confronto si è sviluppato tenendo in considerazione tanto gli aspetti generali sollevati dalle proposte di legge, quanto la connotazione specifica del Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) esplicitata nella declaratoria.

Premessa importante alle considerazioni che seguono è la convinzione che qualunque intervento che intenda modificare il quadro normativo in materia, debba essere fondato sul principio della condivisione delle scelte in rapporto agli obiettivi di innalzamento della qualità generale del sistema universitario italiano e al miglioramento della sua reputazione sul piano internazionale. Viceversa, il testo di questa legge, per quanto noto, è il frutto del lavoro di una commissione di esperti/e che ha operato in sostanziale autonomia senza promuovere un confronto costruttivo con il Consiglio Nazionale Universitario (CUN) e con l'intera comunità scientifica. Esattamente come è accaduto per la riforma del pre-ruolo (L. 45 del 2025) che ha inserito l'incarico post-doc e l'incarico di ricerca, complicando ulteriormente l'immissione in ruolo dei/delle giovani ricercatori/trici.

Entrando nel merito, la criticità principale relativa al DdL 1518 riguarda la sostituzione della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, normata dall'art. 16 della legge n. 240/2010 (Legge Gelmini), con un sistema di selezione fondato sulla mera autocertificazione quantitativa del possesso dei titoli e delle pubblicazioni. I requisiti per l'accesso alle posizioni di professore universitario e di professoressa universitaria di prima e di seconda fascia verrebbero stabiliti con Decreto del Ministro su proposta dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), sentito il CUN.

Giova ricordare che l'ASN è stata introdotta con la citata legge 240 nel 2010 ed è diventata operativa nel 2012. L'obiettivo principale era garantire standard minimi e omogenei nel reclutamento accademico e pur con alcune criticità – macroscopicamente evidenti in fase di rodaggio quando la scadenza era unica e meno marcate nelle successive tornate programmate con cadenza quadrimestrale – ha contribuito a promuovere una maggiore coerenza valutativa a livello nazionale.

È del tutto evidente che la procedura, anche in relazione alle specificità dei singoli GSD, a valle dell'esperienza maturata in oltre dieci anni di esercizio, necessiterebbe di puntuali revisioni, tuttavia la sua eliminazione prefigura uno scenario fortemente problematico che rischia di riportare il sistema universitario italiano indietro negli anni, compromettendone la competitività a livello internazionale ed esponendolo, come è accaduto in passato, a dinamiche locali opache e potenzialmente disomogenee. Tra le motivazioni esplicitate nel testo della proposta di legge, si fa riferimento all'eccessivo numero di abilitati/e in relazione alle effettive immissioni in ruolo, e dunque alle aspettative frustrate di coloro che hanno ottenuto la qualificazione. La riforma tuttavia rischia di essere inefficace anche sotto questo profilo. È del tutto evidente che tale problematica, con l'eliminazione del “filtro” dell'ASN tenderebbe a

peggiore sensibilmente in quanto il numero di potenziali candidati/e che si troverebbero nella condizione di accedere ai concorsi locali crescerebbe ulteriormente.

Non solo. Spostando i parametri solo sull'aspetto quantitativo ed eliminando dunque i criteri qualitativi (rigore metodologico, originalità, innovazione, congruenza, impatto sulla comunità scientifica) è ipotizzabile un aumento della produttività con finalità esclusivamente opportunistiche accentuando la tendenza dei/delle candidati/e a privilegiare quantità e velocità della produzione, allo scopo di raggiungere le soglie minime richieste per poter accedere ai concorsi, con il rischio conseguente di un sensibile abbassamento del livello scientifico delle pubblicazioni.

Infine il sistema proposto è in palese controtendenza rispetto agli orientamenti emergenti a livello internazionale, con particolare riferimento ai principi sanciti dall'Accordo per la Riforma della Valutazione della Ricerca, promosso dalla Commissione Europea nel luglio 2022 sottoscritto anche dall'Italia e con gli impegni successivamente assunti dalla Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), costituitasi per rendere operativi tali principi: fra gli altri, il superamento delle metriche quantitative nella valutazione della ricerca e l'adozione di sistemi che restituiscano centralità alla revisione tra pari riconoscendo qualità e impatto sociale della ricerca e dell'innovazione.

Considerando quanto sopra sinteticamente richiamato e volendo tracciare un primo bilancio, la Società Scientifica ProArch si esprime con convinzione a favore del mantenimento della procedura dell'ASN e formula alcune proposte finalizzate a migliorarne la procedura:

1. Implementazione di un sistema di equivalenze tra i diversi tipi di prodotti scientifici presentati dai/dalle candidati/e, al fine di evitare alcuni squilibri nel conseguimento delle soglie, e una rispondenza alle diversificate produzioni scientifiche dei/delle candidati/e (come ad esempio, nel rapporto tra monografie ed articoli, come avviene già per la VQR).
 2. Stabilizzazione dei valori soglia per un congruo periodo di tempo, attraverso un adeguato meccanismo attuativo, al fine di evitare oscillazioni eccessive nel numero di prodotti richiesti e garantire una valutazione più equilibrata.
 3. Auto-profilazione dei/delle candidati/e, per consentire loro di presentare in modo più ampio e strutturato la propria esperienza e le proprie competenze. Questo permetterebbe alle commissioni valutative di avere una visione più completa e articolata dei/delle candidati/e, migliorando così la qualità complessiva del processo di valutazione.
 4. Diminuzione del numero delle pubblicazioni scientifiche di cui all'art.7 DM 120/2016, per ridurre quantitativamente ma valorizzare qualitativamente il compito dei commissari e per incentivare una maggior consapevolezza nell'auto-profilazione da parte dei candidati.
- Ad esse si aggiunge, a seguito di un utile allineamento con alcune indicazioni della VQR, in relazione alla specificità del GSD:
5. Il conferimento del prodotto "progetto architettonico" con la descrizione dei caratteri di scientificità e di valutabilità affidati a una scheda / "portfolio" redatta a tal fine dal/dalla candidato/a.

Ulteriori elementi di criticità del DdL 1518 sui quali la società Scientifica ProArch, chiede una sostanziale revisione riguardano i punti di seguito esplicitati.

1. Le procedure relative alle chiamate dei professori e delle professoresse sulle quali si ravvisano elementi di criticità sulla composizione della commissione giudicatrice e sulle modalità di sorteggio. Infatti si prevede che per la prima fascia le commissioni siano formate da almeno un/una componente interno/a e almeno quattro componenti esterni/e all'università che ha indetto la procedura e, per la seconda fascia, da almeno tre componenti della commissione giudicatrice individuati tra i professori e le professoresse di prima fascia, condizione che, in entrambi i casi renderebbe impossibile la formazione della commissione negli atenei privi di un/una ordinario/a del SSD per il quale è stata indetta la procedura. I/Le componenti esterni/e dovrebbero essere individuati/e "previo sorteggio tra i docenti disponibili sul piano nazionale", non precisando se i/le commissari/e debbano essere sorteggiati/e fra tutti i/le docenti aventi i requisiti previsti dalla norma o esclusivamente fra quelli/quelle disponibili a far parte di quella specifica commissione, caso, quest'ultimo, che potrebbe vanificare il necessario carattere di neutralità e aleatorietà del sorteggio dei/delle componenti della commissione.
2. La valutazione dei/delle vincitori/trici delle procedure di reclutamento sulla quale il tempo previsto pari a due anni dalla presa di servizio appare troppo breve. Inoltre la valutazione a regime ogni tre anni e



ProArch Società Scientifica Nazionale dei Docenti
di Progettazione Architettonica
Presidente Prof. Pasquale Miano

l'incidenza di tale valutazione sull'FFO costituiscono una duplicazione di quanto previsto dalla VQR. Ciò può costituire un aggravio delle difficoltà per le sedi svantaggiate, poiché i meccanismi di premialità prevedono che queste non siano aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie ma che ne condizionino la distribuzione.

3. La mobilità inter-ateneo che, seppure da incentivare e supportare, presenta, nella configurazione ipotizzata, una rilevante criticità nel rischio di generare una mobilità a senso unico, dalle sedi più piccole e svantaggiate verso le sedi più ricche, determinando l'aumento dei divari interni al sistema universitario e aggravando le difficoltà delle università localizzate in territori svantaggiati.

In conclusione e per i motivi suddetti, la Società Scientifica ProArch chiede un ripensamento complessivo del DdL 1518 che miri a risolvere le criticità dell'impianto attuale dell'ASN senza snaturarne i principi fondanti e che soprattutto nasca dal pieno coinvolgimento della comunità scientifica nazionale.

Roma, 16 settembre 2025

ProArch Società Scientifica dei docenti di Progettazione Architettonica
(presidente pro-tempore prof. Pasquale Miano)